

DELIBERA N. 13/06/CSP

**Archiviazione nei confronti della società
Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a. (Emittente televisiva in ambito nazionale Rai
Tre)
per la presunta violazione dell'articolo 8, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e
dell'articolo 8, commi 1, 2 e 4 della delibera n. 200/00/csp
(trasmissione "Ballarò" del 20 settembre 2005)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 12 gennaio 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997 e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

VISTO il provvedimento recante "*Testo coordinato della delibera sulla comunicazione politica e messaggi autogestiti in periodo non interessato da campagne elettorali o referendarie*", approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 18 dicembre 2002, come modificato nella seduta del 29 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 258 del 6 novembre 2003;

VISTA la propria delibera n. 200/00/CSP del 22 giugno 2000, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 1° luglio 2000;

CONSIDERATO che, a seguito dell'attività di monitoraggio svolta sul caso dal Dipartimento vigilanza e controllo (nota in data 28 settembre 2005, prot. n. 1466/DVeC/05), dalla diffusione nel corso della trasmissione "Ballarò", andata in onda sull'emittente per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale Rai Tre in data 20 settembre 2005, dei risultati di un sondaggio realizzato dall'istituto IPSOS, avente ad oggetto gli italiani e il clima politico al rientro dalle vacanze estive, si evince la presunta violazione della legge n. 28/2000 e della delibera n. 200/00/CSP, in quanto il sondaggio è privo dell'elemento di cui alla lettera *f*) e non risulta contestualmente reso disponibile nell'apposito sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, essendo stato trasmesso per la pubblicazione sul sito dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in data 21 settembre 2005, alle ore 12.26 dal soggetto che lo ha realizzato, il tutto in contrasto con l'articolo 8, comma 3, della legge n. 28/00 e con le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, della citata delibera n. 200/00/CSP, nonché comma 4, quanto al contenuto integrale del titolo a scorrimento;

PRESA VISIONE della registrazione della puntata della trasmissione "Ballarò" andata in onda in data 20 settembre 2005, nella quale sono stati diffusi i risultati del sondaggio in questione;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dalla società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. in relazione al procedimento avviato dal Dipartimento garanzie e contenzioso – Ufficio garanzie dell'Autorità (nota in data 13 ottobre 2005, prot. n. U/08353/05/NA), pervenute il 17 ottobre seguente (prot. n. 21554/05/NA) e ribadite in sede di audizione del 27 ottobre 2005, nelle quali la concessionaria eccepisce che:

- nel corso della trasmissione "Ballarò", come si evince *per tabulas*, sono stati diffusi i risultati di tre sondaggi realizzati per conto della Rai dall'istituto Ipsos con i relativi quesiti per i quali non si è ritenuta la natura politica, in quanto l'oggetto degli stessi non riguardava tematiche collegate alle elezioni e/o agli orientamenti politici e/o di voto degli elettori;
- in particolare, è stata chiesta una prefigurazione sull'esito delle elezioni politiche, un'opinione sulla questione della leadership nel centro – destra (ai soli elettori della Casa delle Libertà) e la propensione a recarsi a votare alle elezioni primarie dell'Unione (elezioni che nessuna legge contempla e disciplina);
- la condotta della Rai è da considerare corretta, attesa la natura non politica del sondaggio in questione per cui, ai sensi delle delibere n. 153/02/CSP del 25 luglio 2002, come modificata dalla delibera n. 237/03/CSP dell'11 novembre 2003, è stata effettuata la pubblicazione sul sito dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, non sussistendo alcun obbligo di procedere alla pubblicazione sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla lettura, da parte del conduttore del programma, della nota informativa di cui all'articolo 8, comma 4, della delibera n. 200/00/CSP;

- infine, si precisa che la diffusione dei risultati dei sondaggi è stata accompagnata dalla nota informativa con la conseguenza che, nell'ipotesi di adeguamento spontaneo, residuerebbe soltanto il mancato invio dei sondaggi medesimi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'omessa lettura da parte del conduttore;

CONSIDERATO che, per consolidato orientamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la diffusione dei risultati di sondaggi demoscopici sugli orientamenti politici e di voto degli elettori è accompagnata dall'adempimento degli elementi informativi previsti, al fine di garantire i cittadini nel processo di libera formazione del proprio convincimento politico e di partecipazione alle operazioni di voto, intendendosi inclusa anche la diffusione dell'indagine demoscopica che consti dell'espressione diretta di un'opinione o di un'intendimento rilevante sotto il profilo politico in prospettiva di future competizioni elettorali;

RILEVATO che, come evidenziato nella citata memoria difensiva e ribadito in sede di audizione, la concessionaria pubblica, al solo scopo di non incorrere in provvedimenti sanzionatori, si è resa disponibile ad adeguarsi spontaneamente in linea con la giurisprudenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia;

RILEVATO, in particolare, che in data 9 novembre 2005 (prot. n. 23340/05/NA del 10 novembre 2005) la società medesima ha fatto pervenire la comunicazione dell'avvenuta rettifica, diffusa nella puntata della trasmissione "Ballarò" dell'8 novembre 2005, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della citata legge n. 28/00;

RILEVATO, pertanto, il venir meno dei presupposti per l'applicazione del provvedimento ripristinatorio di cui al citato articolo 10, comma 7, della legge n. 28/00;

VISTA la proposta del Dipartimento garanzie e contenzioso;

UDITA la relazione dei Commissari, Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

- l'archiviazione degli atti;

- la trasmissione della presente delibera alla Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per ogni opportuna valutazione.

Roma, 12 gennaio 2006

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
M. Caterina Catanzariti